

Direzione Ambiente
Al Direttore
Ing. Mirko Leonardi

Firenze, 20 ottobre 2020

Oggetto: **Ex Art. 81 – DPR n. 616/77 e DPR n. 383/94 – e ss.mm.e.ii.** Progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione, parziale demolizione e nuova edificazione del complesso "ex Dogana" della Caserma Lido Gori sita in via Valfonda in uso alla Guardia di Finanza e completamento del Comando Regionale situato nell'adiacente Caserma Lido Gori (Progetto definitivo redatto in base alla Convenzione n. 40/2018 ed integrazione n. 81/2018 del Piano di razionalizzazione e ristrutturazione della Caserma). **Istante:** Provvt.to Interr.le OO.PP. Toscana - Marche – Umbria Uff. Op. Firenze *Attivazione procedura..* **Invio contributo sotto forma di prescrizioni, raccomandazioni.**

Prescrizione

In merito **all'accertamento di conformità urbanistica** richiesto ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 383/94, si fa presente che nella documentazione presentata manca la Relazione Geologica che ricostruisca il modello geologico e geotecnico della stratigrafia dei terreni interessati dall'intervento. Tale elaborato, oltre che supportare il progetto definitivo, e quindi da redigere secondo le disposizioni del DM 17/01/2018, dovrà anche verificare la conformità in merito agli artt. 73 e segg. delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente. La Relazione Geologica, per gli aspetti legati al rischio idraulico, dovrà ulteriormente fare riferimento alla LR 41/2018.

Raccomandazione

Al fine di verificare preventivamente la necessità di operazioni di rimozione di eventuali serbatoi di combustibile interrati e/o bonifica degli stessi si raccomanda di verificare la loro presenza anche mediante georadar.

Come previsto al punto 10.5.2.2. "*Serbatoi interrati, depositi oli minerali e apparecchi contenenti PCB*" del Piano operativo del censimento Provinciale, "dovrà essere prestata massima attenzione in caso di dismissione di serbatoi interrati, [...] e dei depositi di oli minerali". In particolare, per i detentori di serbatoi interrati, a prescindere dagli scopi dell'originario impiego (uso privato, uso industriali, ...), in caso di dismissione dello stesso mediante rimozione, oltre ad attenersi ad una corretta procedura tecnica regolamentata dalla normativa vigente in materia di risorse energetiche e gestione rifiuti, sussistono i seguenti obblighi definiti nel Censimento:

- comunicazione all'ARPAT territorialmente competente, della dismissione del serbatoio mediante rimozione, da parte del soggetto titolare dell'impianto, almeno 10 giorni prima delle operazioni, in modo che possa presenziare alle stesse e prelevare eventuali campioni di

controllo del terreno sottostante per verificare che non ci siano state fuoriuscite dal serbatoio (secondo punto 10.5.2.2 del richiamato Piano Provinciale);

- campionamento del fondo scavo, con prelievo di campioni nei punti con evidenze organolettiche o criticità, in contraddittorio con le Autorità di controllo.
- Nel caso si accertino perdite il titolare del serbatoio è tenuto a predisporre quanto previsto per i siti contaminati dall'art. 242 del D.Lgs. 152/06, eventualmente applicando la procedura semplificata.

Si ricorda che al momento in cui viene deciso di dimettere un serbatoio, questo si configura a tutti gli effetti come un rifiuto e pertanto valgono le disposizioni previste dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Il Responsabile della P.O. Energia,
Valutazione Ambientale e Bonifiche
Arch. Gianni Bordoni

Il Dirigente del Servizio
Sostenibilità, Valutazione Ambientale,
Geologia e Bonifiche
Arch. Marcello Cocchi

documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente